



## CAPITOLATO D'ONERI

Procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di *“Realizzazione di un’indagine volta a rilevare l’efficacia dei POAT e a individuare esperienze positive e/o casi di insuccesso utili a tracciare modelli innovativi d’intervento per il miglioramento dell’azione amministrativa alla luce delle innovazioni di metodo stabilite a livello nazionale per il periodo di programmazione 2014-2020.”* Obiettivo Operativo II.4 del PON Governance e Assistenza Tecnica FESR Ob. Convergenza. 2007-2013. **CIG: 57592825DA**

## DEFINIZIONI

**Aggiudicatario:** il soggetto a cui sarà affidata l’esecuzione del servizio all’esito della presente procedura di cottimo fiduciario;

**Codice degli appalti:** il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s. m. e. i. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

**Capitolato:** il presente capitolato d’oneri che definisce i contenuti fondamentali del servizio e fissa le procedure per la presentazione dell’offerta e per lo svolgimento della procedura;

**Amministrazione committente:** la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la formazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni (UFPPA);

**Contratto:** il contratto che, all’esito della presente procedura, l’Amministrazione committente stipulerà con l’aggiudicatario;

**Concorrenti:** i prestatori di servizi ovvero i raggruppamenti di prestatori di servizi in possesso dei requisiti definiti all’art.7 del presente Capitolato;

**Servizio:** il servizio di *“Realizzazione di un’indagine volta a rilevare l’efficacia dei POAT e a individuare esperienze positive e/o casi di insuccesso utili a tracciare modelli innovativi d’intervento per il miglioramento dell’azione amministrativa alla luce delle innovazioni di metodo stabilite a livello nazionale per il periodo di programmazione 2014-2020.”*

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art.1- Quadro di riferimento

Nell’ambito della politica Regionale Unitaria per il periodo di programmazione 2007-2013, lo Stato Italiano ha elaborato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) in conformità con quanto previsto nel Reg. (CE) n. 1083/2006. Il QSN, approvato dalla Commissione Europea il 13 luglio 2007 con Decisione C(2007)3329, prevede all’interno del macro obiettivo “Internazionalizzare modernizzare

l'economia, la società e le Amministrazioni (...)” la priorità 10, avente per oggetto “governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci”.

In attuazione del QSN, con Decisione C (2007) 3982 del 17 agosto 2007 è stato approvato il Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza Tecnica (PON GAT), cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), e rivolto alle quattro Regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

Nell'ambito del Programma, uno specifico obiettivo (Obiettivo Operativo II.4) è dedicato al “*Rafforzamento delle strutture operative e delle competenze nella Pubblica Amministrazione*”, da perseguire “*per il tramite delle Amministrazioni centrali competenti, assicurando un supporto specialistico alle Regioni su temi nodali, dove più forte deve essere l'integrazione tra i livelli di governo*”, al fine di accrescere “*le capacità delle strutture delle Amministrazioni impegnate nel conseguimento degli obiettivi del QSN*”.

Per le attività riconducibili all'Obiettivo Operativo II.4 è stato individuato, quale Organismo Intermedio, il Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP). L'attuazione del PON è stata articolata in due fasi temporali un primo triennio per il periodo 2009-2012 ed un secondo triennio per il periodo 2012- 2015.

Sulla base di quanto stabilito dal Programma Operativo, è stato richiesto a tutte le Amministrazioni Centrali di candidarsi alla gestione di attività di assistenza tecnica, su temi di loro competenza, presentando un “Piano di Riorganizzazione e Rafforzamento delle capacità”, articolato in due parti: il Progetto Operativo di Assistenza Tecnica (POAT), rivolto al rafforzamento delle Amministrazioni regionali e il Piano di Riorganizzazione Interna (PRI), strumentale alla migliore gestione del POAT stesso. Sulla base delle candidature presentate sono stati convenzionati per il triennio 2009-2012 i seguenti Piani:

- POAT AMBIENTE (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio);
- POAT DAGL (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Affari Giuridici e Legislativi);
- POAT DFP (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica);
- POAT DDI (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. per la Digitalizzazione della p.a. e l'innovazione tecnologica);
- POAT GIOVENTU' (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. della Gioventù);
- POAT IGRUE (Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE);
- POAT MIBAC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali);
- POAT MISE (Ministero Sviluppo Economico - Dir. gen. per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi);
- POAT PARI OPPORTUNITA' (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Pari Opportunità);
- POAT TURISMO (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. per gli Affari regionali, il turismo e lo sport);
- POAT SALUTE (Ministero della Salute);

Nella stesura del POAT le undici amministrazioni titolari hanno riservato una parte del progetto alla descrizione dell'organizzazione dell'Ufficio POAT, predisponendo il PRI. Attraverso il PRI l'Amministrazione, ha quindi definito gli interventi da attuare sulla propria struttura organizzativa interna per garantire la realizzazione e la sostenibilità delle azioni di assistenza tecnica destinate alle quattro Regioni.

Per il triennio 2012-2015 sono rifinanziati i seguenti POAT:

- POAT DAGL (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Affari Giuridici e Legislativi);
- POAT DFP (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica);
- POAT DDI (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Digitalizzazione della p.a. e l'innovazione tecnologica);

- POAT GIOVENTU' (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale);
- POAT IGRUE (Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE);
- POAT MIBACT (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo);

In particolare il POAT del Dipartimento della Funzione Pubblica - approvato dal Comitato di Indirizzo e di Attuazione del PON GAT il 13/11/2012 - finalizzato al rafforzamento delle capacità amministrative delle Amministrazioni regionali dell'Obiettivo Convergenza è articolato in 4 Ambiti:

- Ambito 1 – Azioni mirate di rafforzamento della *governance* multilivello e delle filiere di attuatori dei Programmi Operativi;
- Ambito 2 – Azioni di supporto in tema di *Accountability* e Etica Pubblica;
- Ambito 3 – Azioni finalizzate alla rilevazione del Rafforzamento delle strutture amministrative e all'individuazione di possibili percorsi di *empowerment* delle amministrazioni centrali e regionali coinvolte nel primo ciclo di programmazione dell'Obiettivo II.4
- Ambito 4 – Azioni di supporto all'avvio della Programmazione 2014-2020

L'Ambito 3 è destinato prioritariamente alle Amministrazioni centrali e affronta il tema della loro riorganizzazione interna e delle criticità connesse ai processi di rafforzamento delle strutture amministrative riscontrate nel primo triennio di attuazione del POAT nonché del funzionamento dei processi di *governance* messi in atto tra Amministrazioni Centrali e Regioni nel primo triennio di attuazione del POAT.

Con riferimento specifico all'Ambito 3, il nuovo POAT prevede che:

- le azioni dell'Ambito 3 dovranno essere principalmente finalizzate ad avviare un'analisi dello stato di fatto delle strutture amministrative interne delle Amministrazioni Centrali in relazione alle specifiche capacità di attuazione dei POAT di competenza, anche al fine di consentire la determinazione e la quantificazione del progressivo livello di autonomia delle Amministrazioni rispetto al supporto fornito dalle assistenze tecniche, nonché di arrivare ad una congruente definizione di eventuali percorsi di adeguamento e rafforzamento.
- i risultati attesi riguardano:
  - la verifica del rafforzamento dell'autonomia delle Amministrazioni centrali rispetto al supporto fornito dalle assistenze tecniche;
  - la definizione di percorsi di adeguamento e rafforzamento degli uffici che nelle amministrazioni centrali si occupano di politica di coesione;
- le tipologie di indicatori di realizzazione sono:
  - numero e tipologia di documenti tecnici di supporto alle decisioni (Documenti di impostazione e progettazione, modelli e soluzioni organizzative, linee guida, procedure ...);
  - numero e tipologia di Report analisi (Analisi organizzative, mappature competenze,...);
  - numero di banche dati e servizi informativi (Focus, spazi *on line* pubblici e/o riservati).
- le tipologie di indicatori di risultato sono:
  - report di monitoraggio e dossier relativi alla rilevazione e all'analisi di benchmark in tema di organizzazione e competenze degli uffici che nelle amministrazioni centrali si occupano di politica di coesione;
  - elaborazione di un documento di proposta di percorsi di adeguamento e rafforzamento di detti uffici.

Alla base della definizione dell'Ambito 3 del POAT c'è la considerazione secondo la quale il primo triennio del POAT a titolarità del DFP ha visto le amministrazioni centrali e regionali impegnate in numerosi sforzi, concretizzati in progetti specifici, volti a rafforzare non solo le strutture amministrative, ma anche i processi di *governance* attraverso cui si esplica l'azione amministrativa di dette strutture. Tale rafforzamento, aveva tra l'altro, l'obiettivo di aumentare i livelli di autonomia delle amministrazioni rispetto ai contributi soprattutto qualitativi delle assistenze tecniche. Tuttavia, non solo tali sforzi non sono stati evidenti o sono stati poco percepiti, ma i risultati di tali progetti non appaiono adeguatamente rilevabili.

Pertanto nel POAT si evidenzia che la rilevazione e, quindi, l'elaborazione dei risultati delle attività di rafforzamento delle capacità amministrative è un elemento importantissimo per consentire la valutazione dello stato dell'arte e la elaborazione delle nuove azioni per proseguire il processo di rafforzamento e rinnovamento delle amministrazioni.

L'Ambito 3 intende, dunque, focalizzarsi su:

- la definizione di un sistema di rilevazione degli elementi costitutivi dei processi di rafforzamento, razionalizzazione e innovazione delle PA e l'analisi di tali processi;
- la sistematizzazione degli elementi raccolti ai fini della valutazione dei processi stessi presso le amministrazioni centrali e regionali coinvolte nelle attività del POAT;
- la predisposizione di strumenti per l'autovalutazione delle capacità tecniche ed amministrative e dei successivi piani di azioni per il rafforzamento.

Altro elemento di analisi importante è costituito dalla qualità ed efficacia dei processi di trasferimento di competenze messi in atto tra le amministrazioni centrali e locali. Le azioni proposte, quindi, avranno carattere sia trasversale sia regionale.

Infine, l'Ambito 3, come l'Ambito 4, fa riferimento, tra l'altro, ad attività di studio con l'obiettivo di produrre sia documenti di analisi, sia strumenti e modelli utili alla migliore implementazione del prossimo ciclo di programmazione dei Fondi Strutturali. In particolare l'Ambito 3 - *Azioni finalizzate a dare avvio a un processo di valutazione del grado di rafforzamento conseguito dalle strutture amministrative delle amministrazioni centrali e regionali coinvolte nel primo ciclo di programmazione dell'obiettivo II.4* si riferisce prevalentemente alla riflessione sulla Programmazione 2007-2013 con prioritaria (sebbene non esclusiva) focalizzazione sulle Amministrazioni Centrali.

Le Linee (Ambiti 3 e 4) si intendono quindi fortemente integrate tra loro.

Ciò premesso, in relazione alla estrema importanza che riveste la rilevazione e, quindi, l'elaborazione dei risultati delle attività di rafforzamento delle capacità amministrative per consentire la valutazione dello stato dell'arte e la elaborazione delle nuove azioni per proseguire il processo di rafforzamento e rinnovamento delle amministrazioni, si intende affidare all'esterno il Servizio di cui al successivo Art.2.

## **Art.2- Oggetto del servizio**

Il servizio oggetto del presente capitolato consiste nella realizzazione di un'indagine volta da un lato a rilevare l'efficacia dei POAT del primo triennio, anche sulla scorta dell'analisi dei fattori interni ed esterni alle Amministrazioni centrali (e regionali) che hanno inciso sull'attuazione di tali interventi (es. quadro normativo, organizzazione, qualità delle competenze etc), e dall'altro a individuare esperienze positive e/o casi di insuccesso utili a tracciare modelli innovativi d'intervento per il miglioramento dell'azione amministrativa alla luce delle innovazioni di metodo stabilite a livello nazionale per il periodo di programmazione 2014-2020 (di cui al documento *Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020* del 27/12/2012, del Ministro per la Coesione Economica e Territoriale) nell'ambito delle azioni di *capacity building* rivolti alle Regioni Convergenza.

Il servizio, rivolto in via prioritaria ma non esclusiva alle Amministrazioni centrali, dovrà quindi rilevare l'efficacia raggiunta dai POAT anche indagando il contesto operativo delle amministrazioni sul quale hanno operato gli interventi e individuare interventi/azioni nonché proposte innovative che possano servire all'implementazione del prossimo ciclo di programmazione delle politiche di coesione in tema di *capacity building*.

Pertanto gli obiettivi specifici sono:

- A. rilevare i risultati raggiunti approfondendo il quadro operativo delle amministrazioni centrali (e regionali) e gli elementi di contesto (es. normativa, organizzazione, qualità delle competenze etc) che hanno inciso sull'efficacia dei POAT;
- B. individuare iniziative/modalità operative e di attuazione che possano essere considerati modelli di intervento di esempio per lo sviluppo dei nuovi interventi di *capacity building* rivolti alle Regioni Convergenza, con riferimento all'adozione delle innovazioni di metodo stabilite a livello nazionale per il periodo di programmazione 2014-2020;
- C. elaborare proposte per il rafforzamento delle strutture amministrative e degli uffici che nelle amministrazioni si occupano di politica di coesione, anche alla luce delle risultanze delle attività di cui ai punti A e B.

In coerenza con tali obiettivi il servizio si articola nelle seguenti principali azioni:

1. progettazione dell'indagine;
2. analisi, catalogazione e redazione del report d'indagine.

Nell'ambito dell'azione 1) si dovrà produrre un progetto d'indagine che analizzi le specificità del settore di intervento del servizio richiesto e definisca quelli che saranno i criteri utili alla rilevazione dei risultati raggiunti e all'individuazione degli elementi di contesto da analizzare (rilevanza) e delle iniziative/modalità operative e di attuazione da considerare quali modelli di intervento che dovranno essere selezionate (efficienza, efficacia, trasparenza, sostenibilità e replicabilità).

Nell'ambito dell'azione 2) si dovrà procedere all'attuazione del progetto di indagine per la rilevazione dell'efficacia dei POAT e l'individuazione di casi individuabili come "modelli di intervento" e l'elaborazione di proposte innovative per il rafforzamento delle strutture amministrative e degli uffici che nelle amministrazioni si occupano di politica di coesione.

Alla luce di quanto sopra, i risultati attesi dal Servizio, riguardano la disponibilità di un contributo scientifico mirato alla discussione sulle azioni necessarie per migliorare le capacità delle istituzioni impegnate nella programmazione e attuazione della politica di coesione in considerazione dei fattori di contesto dai quali non si può prescindere per valutare l'efficacia delle azioni attivate con i POAT e in generale delle azioni per il miglioramento della *capacity building*. L'analisi dovrà essere utile alla migliore implementazione del prossimo ciclo di programmazione dei Fondi Strutturali, riferendosi prevalentemente alla riflessione sulla Programmazione 2007-2013 con prioritaria (sebbene non esclusiva) focalizzazione sulle Amministrazioni centrali.

Il Servizio mira quindi anche a rilevare il rafforzamento dell'autonomia delle Amministrazioni centrali rispetto al supporto fornito dalle assistenze tecniche e la definizione di percorsi innovativi di adeguamento e rafforzamento degli uffici che nelle amministrazioni centrali si occupano di politica di coesione.

Al fine di sviluppare idonee sinergie e garantire che il Servizio risponda alle esigenze, l'Amministrazione Committente potrà valutare l'opportunità di attivare tavoli tecnici di lavoro che coinvolgano l'Aggiudicatario in merito all'andamento di altre attività in corso da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, per il tramite del proprio ente *in house* Formez, nonché potrà valutare l'opportunità di far partecipare l'Aggiudicatario alle riunioni di *steering group* attivati rispetto ad attività di valutazione in corso a valere sul PON GAT 2007-2013. A tal riguardo l'Aggiudicatario deve rendersi disponibile a partecipare a tali tavoli tecnici/riunioni.

### **Art.3- Gruppo di lavoro**

Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 gli offerenti dovranno garantire l'impiego di un gruppo di lavoro costituito da un insieme di figure professionali, dotate di specifiche competenze, di cui, al minimo, facciano parte:

- n.1 coordinatore di progetto, responsabile della supervisione e dell'attuazione dell'intera attività e referente di contatto principale con il Dipartimento della Funzione Pubblica – UFPPA, che dovrà possedere un'esperienza professionale almeno decennale nel coordinamento di progetti di ricerca, studi e/o valutazioni sulla Pubblica Amministrazione e le Regioni del Mezzogiorno;
- n.1 esperto con esperienza professionale almeno quinquennale, in attività di ricerca, studi, progettazione, definizione di metodologie e pratiche innovative in tema di capacità amministrativa;
- n.1 esperto con esperienza professionale almeno quinquennale in assistenza tecnica e/o valutazione delle politiche di sviluppo e coesione.

L'esperienza professionale dei componenti del gruppo di lavoro deve essere documentata da idoneo curriculum redatto secondo il modello europeo, opportunamente datato e sottoscritto.

Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato senza il preventivo consenso del Dipartimento della Funzione Pubblica – UFPPA. Qualora il soggetto affidatario, durante lo svolgimento dell'appalto, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta scritta al Dipartimento, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intenderà proporre in sostituzione di quelli indicati in sede d'offerta. Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti dovranno possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire. A tal fine, dovrà essere fornita, in sede di richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti, ovvero *curriculum vitae* redatto secondo il modello europeo, opportunamente datato e sottoscritto, per ciascuno dei componenti che si intende proporre in sostituzione.

### **Art.4 – Modalità di progettazione e realizzazione dell'intervento**

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla data di acquisto di efficacia del contratto, è tenuto a presentare un Piano di lavoro generale contenente:

- la descrizione di dettaglio delle attività da realizzare, in relazione agli obiettivi indicati, le metodologie adottate compreso l'approccio scelto per il coinvolgimento dei potenziali destinatari, i punti di controllo del progetto (milestones) e i risultati attesi;
- il cronoprogramma delle attività;
- la descrizione del gruppo di lavoro previsto (nominativi, professionalità messe in campo, giornate/uomo previste per ciascun componente del gruppo di lavoro) come da precedente art. 3;
- le modalità di organizzazione e governo del progetto.

### **Art.5 – Durata e Efficacia del contratto**

Il contratto ha una durata di 12 mesi, a partire dalla data di acquisto dell'efficacia del medesimo contratto e comunque non oltre il 31 agosto 2015, termine ultimo per la realizzazione delle attività a valere sul POAT – DFP 2012-2015, fatte salve eventuali proroghe.

L'efficacia e l'esecuzione del contratto sono condizionate all'esito positivo dei controlli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

### **Art.6 - Corrispettivo dell'affidamento**

Il prezzo posto a base d'asta per il servizio oggetto della procedura di cottimo fiduciario, per il periodo considerato, è di € 133.000,00 (centotrentatremila/00) al netto di IVA.

L'appalto è da intendersi a "corpo".

Ai sensi di quanto previsto dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, n.3 del 5 marzo 2008, si evidenzia che non sussistono interferenze e pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a zero e il Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) non viene redatto.

## **REQUISITI, FORMALITA' E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA**

### **Art. 7 Soggetti ammessi a partecipare**

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di cottimo fiduciario tutti i prestatori di servizi invitati, con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/06 di cui alla categoria 11 (Servizi di consulenza gestionale e affini), come da Allegato II A del D.lgs. 163/2006.

È consentita la presentazione di offerte anche da parte di soggetti non ancora costituiti in Raggruppamenti Temporanei di Impresa o consorzi ordinari. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come capogruppo-mandatario.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla presente procedura anche in forma individuale qualora partecipino alla stessa in raggruppamento o consorzio ordinario.

I consorzi stabili, di cui all'art. 36 del Codice dei contratti, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura di cottimo fiduciario; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura il consorzio ed il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

I consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti sono tenuti ad indicare in sede di offerta l'elenco dei consorziati; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla procedura in qualsiasi altra forma.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater) dell'art.38 del Codice dei contratti, è fatto divieto di partecipare alla medesima procedura ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, qualora la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. La Commissione di valutazione procede ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della presente procedura dopo l'aggiudicazione della stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procede

all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidatario.

## **Art. 8 – Requisiti di partecipazione**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ciascun concorrente a pena di esclusione deve presentare l'istanza di partecipazione e le seguenti dichiarazioni e documenti:

1. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Per i cittadini extracomunitari la dichiarazione deve essere resa anche nel rispetto dei limiti previsti dall'art.3 del medesimo DPR, commi 2, 3 e 4. Con la predetta dichiarazione, il concorrente o suo procuratore, assumendone la piena responsabilità, dichiara:
  - a. il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di procedura. In caso di sottoscrizione di soggetti diversi dal legale rappresentante, va fornita idonea procura;
  - b. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art.38, comma 1, del Codice degli appalti e s.m.i.
  - c. di essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999;
  - d. in relazione alla dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1, lett. m-quater) dell'art.38 del Codice degli appalti, il concorrente allega, a seconda del caso specifico:
    - i. la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
    - ii. la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
    - iii. la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e, di aver formulato l'offerta autonomamente.

Inoltre, si precisa che la dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1, lett. b), c) e m-ter del predetto articolo 38 del Codice degli appalti, deve essere prestata dal titolare o dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

- e. di non partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla presente procedura anche in forma individuale qualora partecipi alla stessa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- f. di aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato globale al netto di IVA, che deve essere almeno pari a due volte la base d'asta. In caso di partecipazione in consorzio o in Raggruppamento temporaneo di Impresa (RTI), si precisa che tale requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, con la precisazione che la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
- g. di aver realizzato negli ultimi tre esercizi, un fatturato specifico, al netto di IVA, relativo a servizi di studi, analisi e/o valutazioni in tema di capacity building realizzate nell'attuale ciclo di programmazione 2007-2013, che dovrà essere pari almeno all'importo a base d'asta,



In caso di partecipazione in consorzio o in Raggruppamento temporaneo di Impresa (RTI), si precisa che tale requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, con la precisazione che la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;

- h. di aver preso esatta cognizione della natura della presente procedura e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
  - i. di conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera di invito e nel capitolato d'oneri;
  - j. in caso di costituendi raggruppamenti di imprese: di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dall'art.37, comma 8, del Codice degli appalti; in caso di raggruppamenti già costituiti dovrà essere invece prodotto l'atto di costituzione;
  - k. eventualmente, nel caso di avvalimento, attestare specificamente quanto previsto alle lettere a) , b), c), d), e), f) e g) dell'art. 49, comma 2, del Codice;
  - l. di autorizzare l'Amministrazione, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata in sede di procedura, oppure, di non autorizzare l'Amministrazione, qualora un partecipante alla presente procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia dei documenti di procedura, indicando le parti per cui si vieta la divulgazione e fornendo giustificata motivazione;
  - m. di autorizzare l'Amministrazione a trasmettere tutte le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del Codice degli appalti, unicamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
2. L'indicazione dei numeri di iscrizione INPS e INAIL e delle relative sedi competenti, Posizione Assicurativa Territoriale (P.A.T.) INAIL con indicazione della sede competente, contratto collettivo nazionale applicato ai dipendenti, numero totale dei dipendenti, numero totale dei lavoratori da destinare al servizio oggetto dell'appalto, precisando, fra questi, quanti sono i dipendenti, indirizzo della sede legale e della eventuale sede operativa.
3. La descrizione del gruppo di lavoro di cui all'art.3 deve essere corredata dal *curriculum vitae* in formato europeo sottoscritto da ciascun professionista.
4. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle imprese, ove previsto, resa ai sensi dell'art.46 del DPR n. 445/2000, ovvero documenti equipollenti per i soggetti non iscritti residenti in altri Stati dell'Unione Europea.
5. Cauzione provvisoria, nella misura del 2% dell'importo a base della procedura, pari a € 2.660,00 (€ duemilaseicentosessanta/00), conformemente a quanto stabilito dall'art. 75 del Codice degli appalti, prestata mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari di cui al d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che deve contenere, a pena d'esclusione
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.;
  - la rinuncia all'eccezione di all'art. 1957, comma 2 c.c. ;
  - la validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresе costituito, la cauzione deve essere, a pena di esclusione, intestata alla sola mandataria; in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa costituendo, la cauzione deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. L'importo della cauzione provvisoria può essere ridotto del 50% in presenza delle condizioni previste dall'art. 75, comma 7, del Codice degli appalti.

6. Ai sensi dell'art. 75, comma 8, del Codice degli appalti, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del Codice degli appalti, qualora l'offerente risulti aggiudicatario.

In caso di raggruppamento di imprese/consorzio costituendo deve essere resa una dichiarazione anche congiunta contenente le indicazioni riportate nell'art. 37 del Codice degli appalti con particolare attenzione alla indicazione delle percentuali di partecipazione al Raggruppamento/Consorzio.

### **Art.9 – Avvalimento**

In caso di avvalimento, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 49 del Codice degli appalti.

### **Art. 10 – Orientamenti per l'elaborazione dell'offerta tecnica**

L'offerta tecnica, redatta esclusivamente in lingua italiana, deve contenere la descrizione delle attività, della metodologia e delle soluzioni organizzative per l'esecuzione del servizio oggetto dell'incarico, articolate coerentemente con quanto previsto dal presente Capitolato.

L'offerta tecnica deve essere esposta in un documento della dimensione massima di n. 20 cartelle, incluse tavole e grafici, in formato A4, in cui deve essere indicato anche il gruppo di lavoro e le modalità di governo del progetto.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena d'esclusione, per esteso all'ultima pagina dal legale rappresentante dell'offerente. Nel caso di raggruppamento temporaneo costituito, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo. Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le società che andranno a formare il raggruppamento.

L'offerta tecnica vincola l'Aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte.

### **Art. 11 – Orientamenti per l'elaborazione dell'offerta economica**

L'offerta economica, redatta esclusivamente in lingua italiana, a pena d'esclusione, deve contenere chiaramente indicato in lettere e cifre, il prezzo proposto per l'espletamento del servizio, al netto dell'IVA, nonché la percentuale di ribasso.

L'offerta economica deve inoltre contenere, a pena d'esclusione, una descrizione analitica contenente le principali voci che compongono il prezzo offerto, riportante il numero di giornate uomo ed il relativo costo unitario offerto per figura professionale, nonché i costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell'art 87, comma 4, d.lgs. 163/06 e s.m.i.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e il prezzo indicato in lettere, è ritenuto valido quello espresso in lettere.

Non sono ammesse, a pena d'esclusione, offerte in aumento.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena d'esclusione, per esteso all'ultima pagina dal legale rappresentante dell'offerente. Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo o mandataria. Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i componenti del raggruppamento.

Per eventuali verifiche dell'anomalia dell'offerta, l'Amministrazione può comunque chiedere chiarimenti e ulteriori e documentate specificazioni degli elementi che compongono il prezzo offerto.

## **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA**

### **Art.12 – Presentazione delle offerte**

L'offerta, contenuta in un unico plico, chiuso e sigillato, riportante la denominazione/ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax – indirizzo di Posta Elettronica Certificata (nel caso di Raggruppamenti/Consorzi sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento/Consorzio); recante la dicitura *"Offerta per l'affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 9, 10 ed 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. del servizio di Realizzazione di un'indagine volta a rilevare l'efficacia dei POAT e a individuare esperienze positive e/o casi di insuccesso utili a tracciare modelli innovativi d'intervento per il miglioramento dell'azione amministrativa alla luce delle innovazioni di metodo stabilite a livello nazionale per il periodo di programmazione 2014-2020. Obiettivo Operativo II.4 del PON Governance e Assistenza Tecnica FESR Ob. Convergenza. 2007-2013. CIG: 57592825DA* deve pervenire, a pena d'esclusione, entro e non oltre **le ore 12.00 del giorno 23/06/2014** al seguente indirizzo:

*Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio accettazione plichi - Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 ROMA*

Il plico deve contenere al suo interno, a pena d'esclusione, tre buste separate, ognuna sigillata e controfirmata, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente: A) "Documentazione", B) "Offerta tecnica", C) "Offerta economica".

La busta A) "Documentazione" deve contenere, a pena d'esclusione, i documenti richiamati all'art.8 del presente Capitolato.

La busta B) "Offerta tecnica" deve contenere, a pena d'esclusione, l'offerta tecnica, consistente nei documenti indicati dall'art.10 del presente Capitolato.

La busta C) "Offerta economica" deve contenere, a pena d'esclusione, i documenti indicati nell'art.11 del presente Capitolato.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non fa fede la data del timbro postale. Non sono ammesse alla procedura offerte pervenute oltre il suddetto termine.

### **Art. 13 – Nomina della Commissione e svolgimento della procedura**

Per l'espletamento della presente procedura è nominata, ai sensi dell'art.84 del Codice degli appalti, una Commissione di valutazione composta da tre membri.

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione sono descritte da appositi verbali e si svolgono come di seguito illustrato:

a) La Commissione di valutazione procede in seduta pubblica all'esame della documentazione di cui alla *busta A*, e valuta la sussistenza dei requisiti minimi richiesti.

Essa può eventualmente richiedere documenti e informazioni complementari, ai sensi dell'art. 46 del Codice degli appalti. Prima dell'apertura delle offerte tecniche, procede, ai sensi dell'art. 48 del Codice, al sorteggio delle offerte sulle quali effettuare il controllo dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

- b) la Commissione procede quindi, in una successiva seduta pubblica, all'apertura delle *buste B* delle offerte ammesse, al fine di verificarne il contenuto;
- c) a seguito dell'apertura delle *buste B*, la Commissione valuta in una o più sedute riservate, le offerte tecniche ivi contenute sulla base dei criteri riportati nel presente Capitolato;
- d) terminata la valutazione delle offerte tecniche, e attribuiti i relativi punteggi, la Commissione procede, in seduta pubblica, all'apertura delle offerte economiche contenute nelle buste C) dei concorrenti ammessi, previa comunicazione ai presenti dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente nella valutazione delle offerte tecniche;
- e) In seduta riservata, la Commissione provvede a stilare una graduatoria delle offerte, definita sommando il punteggio delle valutazioni tecniche ed economiche e l'offerta che ottiene il punteggio più elevato è selezionata come economicamente più vantaggiosa.
- f) In seduta pubblica, la Commissione dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta.

Si procede quindi all'individuazione della soglia di anomalia, ai sensi dell'art.86, comma 2, del Codice degli appalti ed alla verifica delle offerte eventualmente anomale, in contraddittorio scritto con le imprese concorrenti e nel rispetto dei criteri di cui all'art.87 del Codice degli appalti. Devono ritenersi anomale tutte le offerte in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di invito.

L'Amministrazione, nel caso di anomalie dell'offerta, si riserva la facoltà di chiedere giustificazioni ulteriori rispetto a quelle presentate, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta. Il procedimento di presentazione ed esame delle giustificazioni è disciplinato dagli artt. 87 e 88 del Codice degli appalti.

Completate le operazioni di cui sopra, la Commissione forma la graduatoria dei concorrenti, attribuendo a ciascuno degli ammessi un punteggio, proclamando l'aggiudicazione provvisoria e rimettendo gli atti e i verbali all'Amministrazione.

Nel caso in cui il primo ed il secondo in graduatoria non siano compresi tra i concorrenti sorteggiati ai sensi dell'art. 48 c.1 del Codice degli appalti, l'Amministrazione procede alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario.

### **Art. 14 – Criteri di aggiudicazione**

Il servizio viene affidato, ai sensi degli artt. 81 e 83 del Codice, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante l'applicazione dei seguenti criteri di valutazione, ordinati in relazione all'importanza ad essi assegnata:

OFFERTA TECNICA (massimo 70 punti su 100)

OFFERTA ECONOMICA (massimo 30 punti su 100) .

Per l'offerta TECNICA i punti sono così dettagliati:

QUALITA' DELL'OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI)		
Criteria	Sotto criteri	Punti max
1. Analisi dello specifico contesto di riferimento, completezza e articolazione dell'offerta rispetto alle esigenze rappresentate nel capitolato  <b>Max 30 punti</b>	1a) qualità ed attendibilità dell'analisi dello specifico contesto di riferimento	10 Punti
	1b) completezza e articolazione delle attività previste nell'offerta rispetto alle esigenze rappresentate nel capitolato	10 Punti
	1c) rispondenza funzionale delle attività previste nell'offerta rispetto alle esigenze rappresentate nel capitolato	10 Punti
2. Caratteristiche funzionali ed operative del gruppo di lavoro  <b>Max 15 punti</b>	2a) adeguatezza dell'organizzazione del gruppo di lavoro per la gestione del servizio	5 Punti
	2b) livello di definizione, coerenza, efficacia della distribuzione delle attività tra i componenti del gruppo di lavoro	5 Punti
	2c) adeguatezza delle modalità di funzionamento del gruppo di lavoro e delle modalità di interazione interne per la realizzazione del servizio	5 Punti
3. Adeguatezza di metodologie e dispositivi di erogazione del servizio e di interrelazione con l'Amministrazione committente  <b>Max 15 punti</b>	3a) adeguatezza delle metodologie e dei dispositivi proposti per l'erogazione del servizio	8 Punti
	3b) modalità di interrelazione con l'Amministrazione committente	7 Punti
4. Evidenza, tracciabilità e trasferibilità dei risultati del progetto  <b>Max 10 punti</b>		10 Punti

Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione e di migliorare la leggibilità della motivazione, la Commissione di valutazione deve procedere ad esprimere per ciascun elemento specifico di valutazione un giudizio sintetico corrispondente ad uno tra i sei giudizi di seguito determinati.

A ciascuno di tali giudizi corrisponde, in via automatica un determinato coefficiente matematico espresso in termini di frazione da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi. Tali giudizi sintetici e i relativi coefficienti vengono esposti nel seguente modo:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
COMPLETAMENTE INADEGUATO	0/5
MOLTO INADEGUATO	1/5
INSUFFICIENTE	2/5
SUFFICIENTE	3/5

BUONO	4/5
OTTIMO	5/5

Saranno escluse dalla procedura le offerte parziali o quelle nelle quali vengano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura del servizio specificate nel capitolato d'oneri, ovvero che siano sottoposte a condizione.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con l'applicazione della seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove

$C(a)$  = indice di valutazione dell'offerta (a);

$n$  = numero totale dei requisiti

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

$\sum n$  = sommatoria.

I coefficienti  $V(a)_i$  sono determinati:

a) per quanto riguarda l'offerta tecnica, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

b) per quanto riguarda l'offerta economica, attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = R_a / R_{max}$$

dove:

$R_a$  = ribasso percentuale offerto dal concorrente  $i$ -esimo

$R_{max}$  = ribasso percentuale più conveniente.

I risultati saranno arrotondati al centesimo di punto maggiormente prossimo.

In caso di parità viene richiesta un'offerta migliorativa ed in seconda istanza, se necessario, si procede con sorteggio pubblico.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la procedura anche nel caso in cui risulti una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art. 81, comma 3 del Codice degli appalti, l'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà, con provvedimento motivato, di non dar luogo all'aggiudicazione senza che ciò possa comportare pretese di alcun genere da parte dei soggetti partecipanti.

## **Art. 15 Aggiudicazione definitiva**

L'aggiudicazione definitiva del servizio viene effettuata dalla Amministrazione committente, ed è comunicata ad ogni concorrente con le modalità di cui all'art. 79, comma 5, del Codice degli appalti.

A seguito dell'aggiudicazione, l'Amministrazione invita l'aggiudicatario, a mezzo PEC, a produrre la cauzione definitiva, costituita nelle forme di legge, ai sensi di quanto disposto dall'art.16 del presente capitolato.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e avviene non prima di 35 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, che è subordinata ai vincoli normativi previsti dalla legge in merito ai contratti della Pubblica Amministrazione e nell'ipotesi in cui sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste.

## **Art. 16 Cauzione definitiva**

L'aggiudicatario è tenuto a prestare, in sede di stipulazione del contratto, una fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art.113 del Codice degli appalti, pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia fideiussoria può essere ridotto del 50% in presenza delle condizioni previste dall'art. 75 comma 7 del Codice degli appalti.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art.75 del Codice da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

## **Art. 17 – Richiesta di eventuali chiarimenti, Responsabile Unico del Procedimento e Referente**

Eventuali quesiti devono pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata [protocollo\\_dfp@mailbox.governo.it](mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it) entro e non oltre il quinto giorno antecedente la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, con l'indicazione nell'oggetto dell'e-mail del mittente e della seguente dicitura: DFP – UFPPA – Avviso PON GAT 2007-2013 POAT DFP – Ambito 3 – **CIG: 57592825DA**.

L'Amministrazione si impegna a rispondere ai quesiti, tramite Posta Elettronica Certificata entro tre giorni antecedenti alla scadenza del suddetto termine per la presentazione delle offerte. Le domande pervenute oltre la scadenza del suddetto termine non saranno prese in considerazione.

Ai sensi dell'art. 10 del Codice degli appalti, il Responsabile del Procedimento, unico per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione del servizio, è individuato nella dott.ssa Claudiana Di Nardo, Dirigente del Servizio per lo sviluppo della qualità e dell'efficacia nel sistema formativo

pubblico, per la programmazione e gestione di interventi finanziati dal FESR, delle pertinenti risorse aggiuntive e da risorse ordinarie - Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Per la massima efficacia dei rapporti reciproci nell'esecuzione del presente affidamento, l'Aggiudicatario indicherà un proprio rappresentante definito Referente. In caso di sostituzione del Referente, dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta, anche a mezzo fax, all'Amministrazione.

### **Art. 18 – Possibilità di suddivisione del servizio, inammissibilità delle varianti, inammissibilità di subappalto**

Non sono ammesse offerte parziali, il Servizio è indivisibile.

Non sono ammesse offerte in variante.

Non è ammesso il subappalto.

### **Art. 19 – Riservatezza**

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla procedura dei concorrenti sono raccolti e trattati ai fini dello svolgimento della procedura e dell'eventuale e successiva stipula del contratto di incarico secondo le modalità e finalità di cui al d.lgs. nr.196/2003.

I concorrenti devono impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui vengono a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

### **Art. 20 – Rinvio**

Per quanto non previsto specificamente dal presente capitolato si fa espressamente rinvio a quanto previsto in materia, dalla vigente normativa, comunitaria e nazionale.